

COMUNE DI CASTEL RITALDI
Provincia di Perugia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 29.04.2011

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
3. Il Consiglio comunale nell'ambito del potere di programmazione ed indirizzo determina annualmente i finanziamenti da destinare, complessivamente e per settore, alle attività di cui al comma 1.
4. Ai benefici previsti nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art.20 del Regolamento comunale per la gestione delle entrate nel caso di esistenza di eventuali crediti liquidi ed esigibili che l'Ente risulta avere nei confronti del beneficiario.

Art. 2

Finalità generali

1. Il Comune può intervenire per la concessione di contributi, sussidi, vantaggi così come individuati nell'art. 12 della legge 241/90, nei limiti delle risorse previste in bilancio e per le finalità di seguito riportate:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) istruzione, cultura, turismo;
 - c) promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - d) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;
 - e) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - f) valorizzazione e conservazione di beni storici e artistici.
2. La definizione delle finalità di cui al presente articolo non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario quando gli stessi siano motivati da esigenze di particolare interesse per la comunità.
3. Il Comune può concedere contributi nell'ambito di convenzioni o protocolli di intesa con enti, associazioni, comitati o privati per le iniziative aventi le finalità di cui al comma 1 ed interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art. 3

Esclusioni

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- 1) i contributi alla scuola regolati con apposito protocollo di intesa sulla base del Piano Offerta Formativa;
- 2) le attività caratterizzate da normative specifiche per le quali il Comune interviene con apposita disciplina.

CAPO II

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A TUTELA DELLE SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE

Art. 4

Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico contribuiscono al soddisfacimento dei bisogni considerati fondamentali di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, nonché di coloro che vivono in una condizione di permanente o temporanea impossibilità personale, sociale o familiare di produzione o disponibilità di reddito. Pertanto mediante tale strumento è possibile realizzare:

- Misure di sostegno al reddito per l'acquisizione di beni di prima necessità in ordine all'alimentazione, all'igiene e sanità o per spese relative a fitti o canoni;
- Misure per favorire sostenere le persone anziane ultrasettantenni totalmente dipendenti sul piano sociale e sanitario, persone incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana (non vedenti o audiolesi), persone disabili o con invalidità superiore al 70%;
- Interventi di sostegno alle famiglie in temporanee situazioni di difficoltà economiche con minori a tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- Misure di sostegno a favore di quei cittadini con bisogni di carattere eccezionale e contingente a seguito di eventi imprevedibili o spese straordinarie che incidono sul reddito determinandone la sua significativa riduzione (sfratto, protesi, malattie, handicap grave, spese funerarie, assistenza domiciliare, spese sanitarie, etc.).

Art. 5

Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di sostegno economico le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Castel Ritaldi.

Art. 6

Criteri per la determinazione della situazione economica

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 4 si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dai relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui sopra, applicato con riferimento all'intero nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20 maggio 1989, n. 223, nonché dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, è calcolato secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2 del D.lgs. 109/98 come modificato del D.lgs. 130/2000 e dall'art. 1 bis del D.P.C.M. 242/2001.

Qualora la richiesta venga effettuata successivamente alla erogazione di contributi concessi dal Comune nel corso dello stesso anno, questi ultimi, vengono sommati all'ISEE al 100%.

All'ISEE sono sommati, previa riparametrazione ai sensi del D.Lgs 109/98 eventuali redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, assegno di frequenza, pensioni di guerra, pensione sociale, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc.

Art. 7 - Soglie d'accesso

La soglia d'accesso per gli interventi di sostegno economico è pari a un ISEE non superiore a € 4.500,00. I soggetti debbono altresì essere privi di patrimonio immobiliare¹ fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà ed adibita ad abitazione principale.

¹ Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche. Il valore dato dall'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda, indipendentemente dalla durata del possesso nel periodo di imposta considerato.

Costituiscono ulteriori elementi di valutazione, i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc. nonché le provvidenze di varia natura erogate in base al vigente regolamento.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque l'assistente sociale effettuare una completa istruttoria.

Art. 8 – Modalità di accesso al servizio.

L'Assistente sociale, tramite uno o più colloqui, accerta lo stato di bisogno del soggetto o del nucleo familiare e acquisisce le necessarie informazioni per valutarlo (composizione del nucleo familiare, rete parentale, condizione economica, stato di salute, condizione lavorativa, ubicazione, presenza nel nucleo familiare di minori, anziani, disabili o soggetti a rischio di esclusione sociale). Raccoglie la domanda su apposito modello e redige dettagliata relazione e/o specifico progetto di intervento in ordine ai diversi bisogni espressi dal richiedente al fine di individuare soluzioni tese alla rimozione degli ostacoli che hanno determinato la richiesta di intervento. Sulla relazione esprime il proprio parere opportunamente motivato circa l'erogazione della prestazione economica.

Per una più completa definizione dello stato di bisogno del richiedente, l'ufficio servizi sociali si avvale dell'ausilio degli uffici competenti (Ufficio Tributi, Anagrafe, Urbanistica, Polizia Municipale, ecc).

I soggetti devono allegare tutta la documentazione probante lo stato di necessità, nonché qualunque altro documento venga richiesto per il perfezionamento della pratica. Per i componenti del nucleo familiare che risultino in età lavorativa e disoccupati sarà effettuata la verifica su eventuali rifiuti di offerte lavorative.

Le schede di sintesi insieme agli atti e documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo all'interessato che viene depositato nello schedario del servizio sociale del Comune.

Con cadenza bimestrale il Responsabile dell'area competente, avvalendosi del responsabile del procedimento, di concerto con l'assistente sociale del comune e dell'assistente sociale dell'Ambito, esamina le relazioni relative ai casi per i quali si è conclusa l'istruttoria e stabilisce i casi da ammettere in via prioritaria sulla base delle risorse di bilancio.

In riferimento ai destinatari degli interventi economici, viene garantito in via prioritaria il diritto alle prestazioni a determinate categorie di soggetti quali famiglie con minori, anziani ultrasessantenni privi di rete familiare, inabili fisici.

Art. 9 Verifiche

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche dell'ausilio degli uffici competenti (uffici comunali, Agenzia delle Entrate, ecc.) per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione comunale può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini assegnati i chiarimenti necessari, l'Amministrazione comunale procede immediatamente alla revoca del beneficio concesso e al recupero delle somme indebitamente percepite. Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dal D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Per coloro che non percepiscono reddito, l'accertamento viene effettuato attraverso la presentazione di certificati di disoccupazione o di altra certificazione attestante lo stato di studente, di casalinga, nonché certificazione sanitaria attestante lo stato di salute.

Art. 10
Situazioni in deroga

Possono essere autorizzate dalla Giunta Comunale interventi in deroga al contenuto del presente regolamento allo scopo di fronteggiare situazioni aventi carattere straordinario ed eccezionale.

Art. 11
Esclusioni dai benefici

Sono esclusi dall'assistenza economica disciplinata con il presente Regolamento quei cittadini che pur dichiarando un reddito inferiore o pari alla soglia prevista, si trovino in una delle seguenti condizioni:

- siano in età lavorativa, iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego provinciali o presso i servizi attivati dall'Ambito per l'inserimento lavorativo e che dimostrano di non avere volontà di reperire soluzioni lavorative, o che lasciano volontariamente il lavoro senza aver provveduto ad una eguale o migliore occupazione, o che rifiutano offerte di lavoro o corsi di formazione e qualificazione professionale, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore.
- conducano un tenore di vita e/o posseggano beni mobili di lusso che contrastino con le condizioni economiche dichiarate.

Art. 12
Convocazione dei parenti obbligati per legge

La concessione dei contributi è subordinata alla previsione, ove possibile, del concorso dei familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge ai sensi degli artt. 433 e 437 del codice Civile, in relazione alle loro condizioni economiche accertate in fase di istruttoria.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono:

- 1- Coniuge
- 2-Figli legittimi, legittimati o naturali o adottivi ed in loro mancanza i discendenti prossimi anche naturali;
- 3-I genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- 4-I generi e le nuore;
- 5-I suoceri;
- 6-i fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Questi possono essere preliminarmente convocati, al fine di verificare la possibilità di un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 13
Quantificazione dell'intervento economico.

La misura del sostegno economico viene proposta dall'assistente sociale e non potrà essere comunque superiore alla differenza fra il limite ISEE e l'indicatore della situazione economica equivalente del richiedente, determinato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e succ. mod. e comunque non superare la cifra di € 700,00 per ogni esercizio finanziario.

I contributi di importo pari a € 200,00 saranno autorizzati con determinazione del Responsabile dell'area competente su proposta del responsabile del procedimento. Per i contributi di importo superiore sarà richiesto un atto della Giunta Comunale.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni di assistenza che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Ai fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

Segreto professionale e segreto d'ufficio

Su tutti gli interventi sociali sono garantiti il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa penale.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'Assistente Sociale del Comune e dell'Ufficio della Cittadinanza, ai soggetti individuati dal vigente Documento programmatico sulla sicurezza e dal Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nonché al diretto interessato previa sua richiesta scritta.

L'accesso agli schedari sarà, inoltre, consentito anche ad eventuale altro dipendente dell'Ufficio Servizi Sociali, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata con il trattamento della specifica pratica.

Per ciò che attiene al diritto di accesso agli atti da parte degli amministratori e consiglieri comunali, si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm..

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DI INIZIATIVE A CARATTERE SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVO

Art. 16

Natura degli interventi

Il presente capo, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto Comunale, disciplina le modalità relative alla concessione, da parte del Comune di Castel Ritaldi, di contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Associazioni, Comitati, Istituzioni ed Enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative aventi le finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La concessione dei benefici finanziari è finalizzata alla realizzazione degli obiettivi che trovano riscontro nella programmazione generale del Comune definita dal bilancio annuale e pluriennale, in particolare nei settori della tutela ambientale e beni storici ed artistici, della promozione della cultura, dell'istruzione, del sociale, del turismo, dell'economia dello sport e del tempo libero.

Nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo, gli interventi del Comune, oltre che di natura finanziaria potranno riguardare:

- a) uso di impianti, locali, o spazi comunali in esenzione da tariffe o canoni per un periodo non superiore ad un mese, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti;
- b) concorso per la dotazione ed il completamento di attrezzature, mezzi e impianti per l'espletamento di finalità di cui al presente regolamento. In questo caso se l'intervento viene effettuato su beni comunali gestiti in affitto o in convenzione è necessaria l'approvazione

preliminare di un progetto illustrante le modalità ed il tipo dell'intervento del richiedente e la dichiarazione che le migliorie apportate rimangano comunque in totale proprietà del comune. Sono escluse concessioni di contributi a titolo di sponsorizzazione qualora si persegua la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune al fine della promozione della sola immagine. Non è considerata sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività o a favore di attività proprie del comune ma esercitate dal privato in forma sussidiaria.

Art. 17

Modalità di presentazione dell'istanza per la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici.

Le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le istituzioni, gli enti pubblici ed enti privati, comitati ed altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, Istituti di Istruzione e ricerca non profit, cooperative sociali, possono chiedere al Comune la concessione di contributi o l'attribuzione di vantaggi economici, per le finalità previste dal presente regolamento.

La richiesta va presentata al Comune, di norma, entro il 30 settembre dell'anno precedente utilizzando un modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito istituzionale del Comune con allegata la necessaria documentazione. E' consentita la presentazione delle istanze oltre tale termine, se ed in quanto riferite ad iniziative di grande rilevanza, con valutazione discrezionale della Giunta Comunale e nei limiti delle disponibilità di bilancio. Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la concessione delle provvidenze: comprovato valore culturale e sociale dell'iniziativa; suo consolidamento nel tempo; forze sociali attivate; bacino di utenza.

Alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, istituzione o ente richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa/attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;

b) relazione illustrativa delle eventuali iniziative/attività svolte nell'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nelle quali siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;

c) atto costitutivo o statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;

d) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima iniziativa/attività;

e) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.

Art. 18

Concessione del contributo

L'ammontare finanziario annuo degli interventi complessivi è determinato dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione sulla base delle proposte presentate dalla Giunta Comunale. La Giunta comunale, previa istruttoria del responsabile del servizio interessato, dispone le direttive per la concessione o meno del contributo e quantifica lo stesso sulla base del valore economico dell'iniziativa e degli stanziamenti di bilancio.

Il finanziamento viene di norma erogato a conclusione della iniziativa e dietro presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta e del rendiconto economico corredato dalla attestazione di

corrispondenza finanziaria con il preventivo di spesa. In sede di concessione del contributo, può essere autorizzata l'erogazione di un'anticipazione non superiore al 50% del contributo concesso. Il beneficiario ha l'obbligo di segnalare sul materiale pubblicitario l'avvenuta concessione del patrocinio e/o del contributo da parte del Comune, pena la revoca dell'eventuale finanziamento.

Art. 19

Interventi per la promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione di settori economici, con il fine di incrementare l'occupazione sono esercitate mediante interventi a favore di aziende di comprovata serietà, affidabilità e capacità organizzativa che realizzino nel territorio attività imprenditoriali capaci di concorrere in misura rilevante allo sviluppo economico della comunità e all'incremento dell'occupazione. Tali interventi sono rivolti in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre esposizioni e manifestazioni simili;
- b) contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile;
- c) alla realizzazione di opere di urbanizzazione destinate alla funzione degli insediamenti produttivi senza che la loro incidenza debba gravare sul prezzo di cessione in deroga a quanto previsto dal regolamento per l'assegnazione di aree in zone PIP;
- d) alla concessione di agevolazioni tariffarie relative ai servizi pubblici comunali, nei limiti consentiti dalla legge, per un periodo massimo di tre anni e secondo le apposite norme da prevedersi nei relativi regolamenti.

Art. 20

Contributi straordinari

In casi particolari, il Comune può sostenere iniziative di aiuto e di solidarietà a favore di cittadini colpiti da calamità o altri eventi eccezionali attraverso Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Comitati.

Art. 21 – Patrocinio del Comune

Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Il patrocinio è il riconoscimento da parte del Comune circa il particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale o economico di iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Castel Ritaldi". Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti o associazioni, per iniziative sul territorio, che lo richiedano. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al Sindaco. Nelle domande dovranno essere indicate le date approssimative di realizzazione e il genere d'iniziativa. Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta comunale. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Art. 22 – Responsabilità

Il Comune di Castel Ritaldi rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra persone, enti, associazioni, organizzazioni nei confronti di soggetti terzi fornitori di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune di Castel Ritaldi non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato il patrocinio e/o contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di enti, associazioni e comitati che ricevono contributi dal Comune.

Nessun rapporto ad obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni che ricevono i contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 23 – Albo beneficiari

Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge 30.12.91 n. 412 e succ.modd. provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti beneficiari secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 24 – Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 25 – Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le norme regolamentari e/o provvedimenti comunali incompatibili, ancorché non espressamente indicato.

Art. 26 – Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale.

